

CONVENZIONE **TRA** IL COMUNE DI TORRILE L'ASSOCIAZIONE DI **VOLONTARIATO DENOMINATA CORPO** DELLE GUARDIE **ECOLOGICHE** VOLONTARIE (CGEV) DI PARMA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' VIGILANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI TORRILE. ANNI 2013 E 2014.

L'anno duemilatredici, addìdel mese diin S.Polo di Torrile presso la sede municipale del Comune di Torrile,

FRA

L'Amministrazione Comunale di Torrile, che in seguito sarà chiamata Ente Pubblico, partita Iva 00383480340, rappresentata dal Responsabile del Settore VI°Suap e Ambiente dott. ing. Alessia Benecchi, nata a Parma il 14,.03.1978, domiciliata per la qualifica di appartenenza in S.Polo di Torrile – str. 1°Maggio n. 1;

Ε

L'organizzazione di volontariato "CORPO GUARDIE ECOLOGICHE GIURATE VOLONTARIE" che in seguito sarà chiamata Organizzazione, C.F. 92005140345 con sede legale in Piazza della Pace n. 1 – Parma (PR) iscritta al Registro Regionale del Volontariato in data 28 aprile 1994, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 363, rappresentata in qualità di Presidente pro-tempore dal sig. Maurizio Mongardi nato a Fidenza (PR) il 17/05/1954 domiciliato per la carica presso la sede operativa del Corpo in Via Ponteghiara n. 18/a – Fidenza (PR);

PREMESSO CHE

- che la legge regionale 21 febbraio 2005 n. 12 "norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato" riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- che la legge regionale 3 luglio 1989 n . 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità:
 - diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
 - concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente;
- che le Guardie Ecologiche Volontarie, nominate ai sensi della stessa L.R. 23/89, svolgono le propria attività organizzate nei raggruppamenti provinciali nell'ambito di programmi predisposti dalle Amministrazioni Provinciali, attraverso le convenzioni previste dall'art. 9 della legge citata;





- che le Guardie Ecologiche Volontarie intrattengono rapporti con gli enti pubblici che si avvalgono della loro opera, attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della legge citata;
- che il Corpo GEV è una associazione democratica legalmente costituita, iscritta al n. 2563 del 01.04.1981 del Registro Atti Privati di Parma, che persegue fini sociali e culturali finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente senza scopo di lucro;
- che le Guardie Ecologiche Volontarie sono nominate dopo aver frequentato un corso di formazione approvato dall'Amministrazione Provinciale di Parma, che comprende un esame finale presieduto da una commissione individuata dalla stessa Amministrazione Provinciale;
- che tutte le Guardie Ecologiche Volontarie del Corpo GEV sono in possesso di regolare decreto prefettizio di nomina a guardia particolare, ai sensi dell'art. 138 T.U.L.P.S. (RD 18.06.1931 n. 773) e possono svolgere la loro attività come tali su tutto il territorio provinciale, intervenendo a far rispettare tutte le competenze loro conferite dalla L.R. 23/89 e dalle successive normative che individuino nelle GEV i possibili affidatari della vigilanza, e quindi da quanto contenuto nell'atto di nomina emanato dalla Provincia di Parma;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ente Pubblico, volendo garantire la vigilanza all'interno dei confini del territorio comunale con particolare riguardi alle tematiche ambientali, attiva con l'Organizzazione la presente convenzione.

L'Organizzazione pertanto si impegna:

- A. a promuovere e diffondere l'informazione in materia ambientale e concorrere ai compiti di protezione dell'ambiente;
- B. ad accertare violazioni di disposizioni di legge, di regolamenti comunali e in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente;
- C. a collaborare con gli Enti competenti alla vigilanza in materia di inquinamento idrico, smaltimento dei rifiuti, escavazione di materiali litoidi, polizia idraulica, tutela degli animali, tutela del patrimonio naturale e paesistico, segnalando tempestivamente le infrazioni rilevate, precisando ove possibile, le generalità del trasgressore;
- D. ad effettuare un numero minimo di uscite pari a 25 annue assicurando un servizio di monitoraggio territoriale possibilmente anche nei giorni di sabato e domenica; ogni uscita dovrà avere una durata minima di due ore a persona e in totale il monte ore annuo non potrà essere inferiore a 210;
- E. a organizzare la vigilanza su tutto il territorio comunale in accordo con l'Amministrazione:
- F. a segnalare tempestivamente (entro le 48 ore) alle autorità giudiziarie competenti eventuali violazioni di rilevanza penale accertate;
- G. a segnalare tempestivamente all'Ente Pubblico ogni situazione che richieda interventi urgenti da parte degli uffici competenti;





COMUNE DI TORRILE

PROVINCIA DI PARMA SETTORE VI° AMBIENTE

- H. a collaborare nell'organizzazione e realizzazione di iniziative di sensibilizzazione alla salvaguardia dell'ambiente, quando richiesto dall'Ente Pubblico;
- a inviare all'Ente Pubblico le relazioni di servizio entro sette giorni dall' effettuazione dell'uscita:
- J. affinché eventuali verbali di accertata violazione, di sequestro amministrativo ed anche il materiale sequestrato ai sensi della L.R. 21/84 vengano depositati presso la sede dell'organizzazione e copia dei verbali vengano depositati nel più breve tempo possibile presso la sede municipale.
- K. quando possibile ed opportuno, a produrre documentazione fotografica e quant'altro possa facilitare le istruttorie.

Le GEV che operano all'interno del territorio comunale saranno munite della divisa del corpo o comunque degli appositi contrassegni regionali.

Le GEV svolgeranno tali compiti secondo le indicazioni del Servizio Tecnico Ambientale dell'Ente Pubblico in collaborazione con il Comando Polizia Municipale, mantenendo comunque la propria libertà di raggruppamento e senza dar luogo, in quanto servizio volontario, a rapporti di lavoro o impiego.

Art. 2

L'Organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e in via prioritaria quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'evento.

All'inizio dell'attività viene concordato il programma operativo per la realizzazione del progetto di cui all'art. 1.

Per l'attività convenzionata l'Organizzazione mette a disposizione un numero di volontari adeguato ai compiti da svolgere.

Art. 3

L'organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Ente Pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Ente Pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al Presidente dall'Organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto nonché sulla validità della presente convenzione.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Ambiente vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Vengono istituti incontri periodici di verifica delle attività programmate.

Art. 4





COMUNE DI TORRILE

PROVINCIA DI PARMA SETTORE VI° AMBIENTE

L'Organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni.

Δrt 5

L'Organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266 come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione Società Cattolica di Assicurazione.

Art. 6

Verranno utilizzati mezzi privati a disposizione delle GEV o comunque di proprietà dell'Organizzazione.

Art. 7

L'attività di collaborazione prestata dall'Organizzazione, sulla base di quanto previsto dalla presente convenzione è volontaria e gratuita.

L'Ente Pubblico si impegna a rimborsare all'Organizzazione ogni spesa rientrante nell'elencazione di seguito riportata nei limiti di Euro 2500,00 (duemilacinquecento) annue, La liquidazione del rimborso spesa verrà effettuata semestralmente previa presentazione di una dichiarazione, firmata dal Presidente dell'Organizzazione, giustificativa delle spese. L'Ente Pubblico provvederà a effettuare il rimborso a novanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui sopra e previa liquidazione tecnica e contabile della stessa.

Le spese dovranno essere relative a: viaggi, materiale divulgativo, tabelle per indicazioni ed avvisi al pubblico, oneri relativi alla copertura assicurativa, ecc. rientranti nei compiti elencati al precedente punto 1.

L'Ente Pubblico è esonerato dall'Organizzazione da qualsiasi responsabilità per incidenti o danni che l'organizzazione possa procurare o ricevere nello svolgimento delle attività assegnategli con la presente convenzione.

Art. 8

Per rendere effettivo nei confronti dell'Organizzazione contraente il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato, l'Ente Pubblico si impegna a consultare l'Organizzazione in occasione di riunioni consiliari o di commissione consiliare o pubblici dibattiti organizzati dall'Ente Pubblico in cui siano discussi argomenti riguardanti la tutela ambientale.

L'Ente Pubblico si impegna inoltre a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione del progetto di cui all'Art. 1.

Art. 9

La presente convenzione ha validità per gli anni 2013 e 2014. L'eventuale rinnovo sarà oggetto di apposita nuova convenzione.





Art. 10

L'Ente Pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Organizzazione degli impegni i previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente Pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 11

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge 266/91.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL CORPO GUARDIE ECOLOGICHE
GIURATE VOLONTARIE

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

